

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**5/2025**

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**GUIDA "DOPO" L'ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI  
(ART. 187 C. STRAD.).  
UNA CIRCOLARE FA RIENTRARE DALLA FINESTRA LO STATO DI  
ALTERAZIONE PSICO-FISICA ED ESCLUDE L'ACCERTAMENTO  
ATTRAVERSO L'ESAME DELLE URINE**

*Quali conseguenze sui giudizi di legittimità costituzionale già promossi?*

di Gian Luigi Gatta

1. La legge 25 novembre 2024, n. 177 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della contravvenzione di cui all'art. 187 c. strada. Dalla "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" si è passati alla "Guida dopo l'assunzione di stupefacenti". La legge di modifica ha amputato una parte del primo comma dell'art. 187 c. strada: è venuto meno il riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica". Non è più punito il fatto di chi guida, appunto, "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope", bensì, semplicemente, il fatto di chi "guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope".

L'amputazione di un elemento della fattispecie ne semplifica la struttura e l'accertamento, sotto il profilo probatorio. Questa, verosimilmente, è la *ratio* dell'intervento, espressione di una tolleranza zero nei confronti di chi si mette al volante dopo, appunto, avere assunto sostanze che possono influire negativamente sulla guida creando pericoli per la sicurezza stradale.

Senonché l'amputazione del requisito dello stato di alterazione psico-fisica, causalmente riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, rende dubbia la legittimità costituzionale della riformata disposizione, che sembra prescindere da un effettivo pericolo per il bene giuridico e, quindi, da una necessaria offensività della condotta (in concreto ma anche in astratto). E' per questo che, come si è segnalato [sulla nostra Rivista](#), è già stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. Il caso venuto in rilievo riguarda una donna che, a seguito di esame dei liquidi biologici, presentava sostanze stupefacenti nelle urine (dove le tracce rimangono anche per diverse settimane) ma - questo il punto - non anche nel sangue (dove le tracce restano per non più di 72 ore). Il caso riguardava, insomma, una conducente chiamata a rispondere del reato per quanto, al momento del fatto, non fosse in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, pur avendone fatto uso (asseritamente per finalità terapeutiche, sotto forma di farmaci) tempo prima. La nuova disposizione rischia insomma di punire l'automobilista assuntore di stupefacenti (un tipo d'autore), indipendentemente dal pericolo per la circolazione stradale. E' infatti evidente che, per

come formulata, la norma consente di punire chi, ad es., ha fumato qualche grammo di hashish una settimana prima e viene fermato alla guida mentre è perfettamente in sé.

2. In questo quadro, una circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute dell' 11 aprile 2025, che pubblichiamo in allegato, prova a porre rimedio a un intervento del Parlamento a dir poco problematico, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al principio di offensività. La circolare, nel commentare una norma incriminatrice amputata del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica "dopo" l'assunzione di stupefacenti, legge la norma stessa, in sostanza, come se quel requisito ancora fosse presente. Si sostiene, infatti, che la residua locuzione "dopo aver assunto" starebbe a indicare "uno stretto collegamento tra l'assunzione della sostanza e la guida del veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 cds prevede...una correlazione temporale tra l'assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza...in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida". Viene da chiedersi perché, allora, è stato cancellato il riferimento allo stato di alterazione che, uscito dalla porta, rientra di fatto dalla finestra, attraverso una circolare. Sembra proprio nient'altro che un tentativo di rimediare a un errore. Lodevole nella sostanza, ma dubbio e problematico nella forma.

Sotto il profilo dell'accertamento, la circolare sottolinea come le analisi tossicologiche devono essere "capaci di circoscrivere l'assunzione in un dato temporale definito". Ciò in quanto "occorre provare che la sostanza...sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell'organismo durante la guida". Riecco lo stato di alterazione psico-fisica, cancellato con un tratto di penna dalla legge e reintrodotta dalla circolare.

Sul piano operativo, la circolare - a fronte di un dato normativo (art. 187, c. 3 c. strad.) che fa riferimento al prelievo i fluidi del cavo orale e all'esame di "liquidi biologici" - conclude indicando le analisi di campioni ematici o di fluidi del cavo orale come unici metodi di accertamento "di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida" ed escludendo che rilevi la presenza di sostanze o loro metaboliti nelle urine: essa, infatti, "sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una assunzione in atto".

\*\*\*

3. Indubbiamente, la circolare fornisce ai destinatari indicazioni operative e interpretative utili per limitare l'applicazione della norma incriminatrice e ricondurla nell'alveo del principio di offensività. Senonché vi è da chiedersi, sul piano delle fonti, se l'operazione compiuta sia ammissibile e quale effetto possa avere rispetto al giudizio di legittimità costituzionale già promosso. La circolare può essere considerata alla stregua di uno *ius superveniens* che induce la Corte costituzionale a restituire gli atti al giudice *a quo*? Che valore ha la circolare, rispetto ai giudici e pubblici ministeri che non ne sono i destinatari? (Un esame delle urine che fosse agli atti può essere utilizzato o non deve esserlo?). Se, sul piano operativo, sembra ammissibile l'esclusione di quell'esame, con un'indicazione alla p.g. che delimita una previsione legislativa tecnica di carattere

generico (esame dei liquidi biologici), è invece dubbio, sul piano della gerarchia delle fonti, che pur mossa da buoni propositi (*in bonam partem*) la circolare possa far dire quello legge ha voluto non dire più e, cioè, che deve sussistere uno stato di alterazione durante la guida, dopo e per effetto dell'assunzione degli stupefacenti. Non si può sostenere che "dopo" l'assunzione significhi necessariamente "poco" dopo, tanto più rispetto a una disposizione che richiedeva - ma non richiede più - lo stato di alterazione al momento della guida. Ecco allora il punto: può una lettura costituzionalmente orientata essere garantita da una circolare o, piuttosto, è auspicabile un intervento della Corte costituzionale, nella forma dell'accoglimento di una questione di legittimità costituzionale ovvero di una sentenza interpretativa di rigetto, che può trovare supporto anche nella circolare? Meglio la seconda, considerata anche la dubbia natura delle circolari e il loro essere in qualche modo volatili e mutevoli, non adatte di per sé a fare da puntello e garanzia del rispetto dei principi costituzionali.

A quanto pare, siamo di fronte a uno dei non rari errori che, di questi tempi, sono determinati da una legislazione affrettata in materia penale, più attenta a irrigidire la reazione punitiva che a mantenere la coerenza del sistema. Ne è peraltro conferma il fatto che la stessa legge n. 177/2024 ha modificato le norme sull'omicidio stradale e sulle lesioni stradali, senza far venire meno in quella sede il riferimento alla guida in stato di alterazione psico-fisica (appunto) conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La parola alla Corte costituzionale e, nelle more, ai tanti giudici che, auspicabilmente, potranno o sollevare nuove questioni o valorizzare la circolare per un'interpretazione conforme a Costituzione, sempre che la ritengano possibile e non preclusa dal mutato dato testuale, che la circolare non può superare.

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**